



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Coordinamento Lavori Commissioni
Il Dirigente

Presidente
VII Commissione
consiliare permanente
SEDE

e p.c. Direttore Servizio
Giuridico Istituzionale
SEDE

Segreteria
Giunta Regionale
Via C.C. Colombo, 212
ROMA

OGGETTO: SCHEMA DI DELIBERAZIONE N. 209 - REG. UFF. REG. LAZIO 0278667
(Proposta n. 9238 del 17.05.2017) – decisione n. 19/2017 assegnato alla VII
Commissione.

rif. prot. 292/2017

Si trasmette, ai sensi dell'art. 4 comma 2, della L.R. del 27 aprile 1993 n. 21, lo schema di deliberazione concernente: **"L.R. n. 12/16, art. 6, comma 4. Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano usufruito di specifici progetti di destituzionalizzazione volti alla realizzazione di condizioni di vita indipendente. Finalizzazione euro 100.000,00, esercizio finanziario 2017. Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo"**, per l'acquisizione del parere di competenza.

Avv. Fabrizio Lungarini

AC/SP

cod class. 2.10



Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio

Al Segretario Generale del Consiglio Regionale
del Lazio

Alla Segreteria del Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale del Consiglio Regionale
del Lazio

e, p.c.: Al Direttore della Direzione Regionale
Salute e Politiche Sociali

Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.


OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n.19 del 30.05.2017 concernente: L.R. n.12/16, art. 6, comma 4. Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano usufruito di specifici progetti di destituzionalizzazione volti alla realizzazione di condizioni di vita indipendente. Finalizzazione euro 100.000,00, esercizio finanziario 2017. Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo.

Ns. Prot. n. 292/2017.

In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 30 maggio 2017, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il parere della competente Commissione Consiliare, di cui all'art. 33, 1° comma dello Statuto.

Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l'ulteriore corso del provvedimento con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo ufficio.

(Vincenzo GAGLIANI CAFUTO)



REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N.


PROPOSTA N.

9238

DEL

DEL 17/05/2017

REGIONE
LAZIO

STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> SALUTE E POLITICHE SOCIALI		
PROPONENTE	<i>Area:</i> POLITICHE PER L'INCLUSIONE		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:			
L.R. n.12/16, art. 6, comma 4. Fondo speciale per il sostegno al reddito di persone che abbiano usufruito di specifici progetti di destituzionalizzazione volti alla realizzazione di condizioni di vita indipendente. Finalizzazione euro 100.000,00, esercizio finanziario 2017. Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo.			
 (ORLANDI MARIA CRISTINA) IL RESP. PROCEDIMENTO (V. PANELLA) IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO	POLITICHE SOCIALI, SPORT E SICUREZZA		
PROPONENTE	 L'ASSESSORE		
DI CONCERTO			
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE:		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>	
Data dell' esame:		IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
con osservazioni <input type="checkbox"/>		Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio Direttore Dr. Marco Mariani	
senza osservazioni <input type="checkbox"/>		ASSUNTA (RUB. DI 170. J. 25624 Dec	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA DEC. 19		Data di ricezione 292	
ISTRUTTORIA: _____			
_____ IL PRESIDENTE			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE

COP. REGISTRO UFFICIALE 0042284-1-05-06-2017-11130

- 
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14 “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;
- VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale del 30 gennaio 2017, prot. n. 44312, concernente la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 118, recante: “Variazioni del bilancio regionale 2017-2019, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2017, n. 126 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale 14 dicembre 2015, n. 721 “Modifica del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni, nonché del relativo allegato B”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, recante “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”;
- VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata, per approvazione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a New York il 13 dicembre 2006 ed, in particolare, l’articolo 19 “Vita indipendente ed inclusione nella società” che prevede che “Gli Stati parti (...) riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società”;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 che recepisce la predetta Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”;
- VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione” la quale, nell’ambito del Capo II concernente le disposizioni in materia di politiche sociali, all’art. 6, comma 4, istituisce il Fondo speciale per i comuni finalizzato al sostegno al reddito di persone che abbiano fruito di specifici percorsi o progetti individuali, regionali o di aziende sanitarie locali, di destituzionalizzazione per il raggiungimento di condizioni di vita indipendente;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n. 17, in particolare, l'art. 3 comma 60, che ha apportato modifiche di dettaglio alla suindicata normativa per superare alcune criticità di natura operativa e di coordinamento dell'intervento stesso, stabilendo:

- il carattere sperimentale del Fondo;
- il diverso ambito territoriale di riferimento per la gestione dell'intervento di legge, individuato nel distretto socio sanitario e non più nel comune, con esclusione della Città Metropolitana di Roma;

VISTA la nota del 31 gennaio 2017 protocollo n. 48739, con la quale la Direzione regionale Salute e politiche sociali – Area Politiche per l'inclusione - per dare concreta attuazione al disposto normativo, orientare la programmazione dell'azione e l'allocatione delle risorse in modo rispondente alle esigenze ed alle aspettative dei diversi contesti territoriali, richiedeva a tutte le ASL del Lazio ed ai Comuni capofila di distretto socio sanitario di:

- rimettere il dato informativo sul numero di persone prese in carico con percorsi/progetti personalizzati di destituzionalizzazione dalle strutture sanitarie o socio assistenziali o con progetti di prevenzione del rischio di nuova internalizzazione dando specifica indicazione della loro dislocazione territoriale;
- rilevare il dato non includendo gli utenti beneficiari di forme di sostegno al reddito, con risorse regionali e statali, aventi caratteristiche e finalità analoghe a quelle a cui del Fondo istituito dalla L.R. 12/16 quali, a titolo esemplificativo, persone:
 - a) con sofferenza psichica, in favore delle quali sono in corso di erogazione le provvidenze economiche previste dal R.R. 6/00;
 - b) con disabilità, in carico ai servizi territoriali con progetti sperimentali di vita autonoma ed indipendente attivati dalla Regione, a partire dal 2013, attraverso la partecipazione ai bandi ministeriali, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 4 ottobre 2013;
 - c) con disabilità, in carico ai servizi territoriali con progetti di assistenza personale autogestiti volti alla vita indipendente, di cui alla L.R. 17/15, art. 9;

DATO ATTO che, in riscontro alla succitata nota, è stato acquisito, al momento dell'elaborazione del presente atto, il dato informativo relativo a:

- Comune di Viterbo (capofila distretto VT3),
- Comune di Vetralla (capofila distretto VT4);
- Comune di Nepi (capofila distretto VT5);
- ASL di Rieti, DSM-DP, distretti socio sanitari di appartenenza RI1, RI2 e RI4 Comuni capofila Rieti, Poggio Mirteto e Salto Cicolano;

VISTO l'articolo 6 comma 5 della L.R. 12/16 che rinvia ad apposita deliberazione di Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo istituito al comma 4 della medesima normativa;

CONSIDERATE le finalità del suddetto Fondo, così come definite da legge, di evitare i rischi di emarginazione sociale e/o di nuova internalizzazione, mediante l'erogazione di appositi contributi quali forme di sostegno al reddito;

DATO ATTO che lo stanziamento di legge per il Fondo, esercizio finanziario 2017, capitolo di spesa H41953 (Missione 12 – Programma 02) è di euro 100.000,00;

RITENUTO pertanto che per beneficiari dell'intervento di sostegno al reddito siano da intendersi:

- 
- a) gli utenti in carico ai servizi territoriali che abbiano fruito di percorsi/progetti individuali di destituzionalizzazione da strutture sanitarie o socio assistenziali;
 - b) gli utenti in carico ai servizi territoriali per i quali la misura di sostegno al reddito contribuisce ad evitare il rischio di internalizzazione (prevenzione);
 - c) utenti in carico ai servizi territoriali con percorsi/progetti individuali mirati alla destituzionalizzazione prossima, cioè per i quali sia già stata espressa una valutazione di idoneità alla misura (accompagnamento);

RITENUTO di ripartire le risorse del Fondo, in base anche alla modifica intervenuta con L.R. 17/16, in favore dei distretti socio sanitari secondo il criterio oggettivo del numero dei beneficiari, come indicati alle lettere a), b) e c), in carico ai servizi territoriali afferenti all'ambito;

RITENUTO opportuno prevedere che, per le citate finalità del Fondo e per il quadro ampio di azioni, strategiche ed a carattere territoriale, attivate dalla Regione in favore delle persone disabili per la promozione della vita autonoma ed indipendente, della inclusione sociale e delle pari opportunità, la Giunta regionale si riservi la possibilità di implementare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie per il corrente esercizio, la finalizzazione di risorse prevista per il Fondo;

RITENUTO inoltre che le eventuali risorse aggiuntive dovranno essere impiegate, prioritariamente, per:

- 
- sostenere nuovi progetti di destituzionalizzazione o di prevenzione dell'internalizzazione in strutture sanitarie e socio assistenziali;
 - integrare la quota pro capite spettante ai beneficiari del sostegno al reddito, in carico ai servizi territoriali del distretto socio sanitario, fino ad un importo massimo di euro 5.000,00 annuo, considerato funzionale alla elaborazione di un progetto individuale atto a favorire, a più livelli e dimensioni della vita quotidiana, un recupero progressivo delle capacità personali e relazionali essenziali per la vita indipendente;

CONSIDERATE le modalità e le dinamiche consolidate per la gestione territoriale dei servizi e degli interventi socio assistenziali, di cui alla L.R. 11/16, nonché le particolari finalità dell'intervento di sostegno al reddito di cui alla L.R. 12/16, ai fini della concessione del contributo è necessario che:

- a) l'intervento sia richiesto (a domanda) dall'interessato, secondo le modalità in uso a livello locale per l'accesso ai contributi in ambito sociale;
- b) la misura di sostegno al reddito costituisca parte integrante di un piano personalizzato di presa in carico ai servizi, condiviso con l'interessato, articolato in più interventi che presuppongono, inderogabilmente, una valutazione della persona multidimensionale ed integrata nelle sue componenti professionali;
- c) l'intervento di sostegno al reddito sia considerato appropriato per la persona, non fine a se stesso ma funzionale al raggiungimento di obiettivi di servizio previsti nel progetto personalizzato, unitariamente considerato: recupero progressivo e/o mantenimento delle capacità della persona anche in termini relazionali,

miglioramento della qualità delle condizioni di vita, promozione delle condizioni di vita indipendente intesa anche in termini di autonomia finanziaria per soddisfare esigenze primarie, accompagnamento alla piena inclusione sociale e, ove possibile, all'inserimento lavorativo;

- d) il sostegno al reddito sia componente del budget integrato destinato all'attuazione del progetto assistenziale individuale articolato in più interventi/setting;
- e) la quota pro capite spettante al beneficiario sia definita nell'ambito del progetto personalizzato in base alla valutazione multidimensionale della persona, con possibilità di progressiva riduzione del contributo in ragione della verifica degli obiettivi di servizio conseguiti (recupero autonomia, capacità/competenze), con indicazione anche delle relative tempistiche e modalità di erogazione;

RITENUTO ancora opportuno prevedere che i servizi territoriali dei distretti socio sanitari presso cui sono in carico i beneficiari della misura di sostegno al reddito di cui alla L.R. 12/16, al termine dell'annualità di intervento, predispongano, alla luce del progetto individualizzato complessivo, una relazione concernente:

- le caratteristiche generali del progetto personalizzato volto alla promozione di condizioni di vita indipendente a cui è connesso il contributo, con evidenza degli aspetti motivazionali del soggetto stesso, delle eventuali capacità e competenze nella gestione della vita quotidiana e di relazione;
- l'integrazione della misura con gli altri interventi/servizi contemplati;
- l'appropriatezza dell'intervento/servizio di sostegno per favorire, in concorso con altri interventi assistenziali, l'autodeterminazione, la libertà di scelta, le pari opportunità, il processo inclusivo, l'abitare in autonomia;
- la congruità delle voci spesa del contributo rispetto alle sue finalità di servizio;
- i risultati ottenuti, con una partecipazione e responsabilità condivisa dell'interessato alla realizzazione del progetto;

RILEVATO che, anche in caso di successiva eventuale implementazione delle risorse del Fondo, dovranno essere applicati i criteri stabiliti con il presente atto;

RIBADITO che l'impostazione definita attraverso l'adozione dei menzionati criteri intende ricondurre l'intervento nell'ambito della strategia regionale per la promozione della vita autonoma ed indipendente, sostanzialmente rispondente al modello sperimentale strutturato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e descritto nelle linee guida ministeriali, da ultimo, con decreto 276/16;

DATO ATTO infatti che la Regione Lazio, a partire dal 2013, ha aderito, con apposite deliberazioni e da ultimo con D.G.R. 798/16, ai bandi annuali promossi dal suindicato Ministero per implementare la diffusione del modello di vita autonoma ed inclusione delle persone disabili nella società coinvolgendo tutti i suoi ambiti territoriali;

DATO ATTO altresì, che il suddetto modello è stato riproposto, con deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2016, n. 855, anche per la gestione del Fondo di cui all'art. 9,



UFFICIO REGIONALE - 00122/4 - I.05-06-2017 - R.1130
CRL - 85513788

comma 11 della L.R. 17/15 "Fondo per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita", istituito per garantire interventi che migliorino la qualità della vita delle persone in condizioni di disabilità, riducendone la dipendenza fisica ed economica, nonché l'emarginazione sociale e garantendone il mantenimento all'interno del proprio contesto di vita;

RITENUTO infine, di rimandare ogni valutazione in merito al reale impatto sociale della misura di sostegno al reddito, di cui al Fondo sperimentale istituito all'art. 6, comma 4 della L.R. 12/16, nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi sociali, agli elementi relazionati dai servizi territoriali;

ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del.....;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere, con il presente atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della L.R. 12/16, alla definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi di cui al Fondo istituito al comma 4 della medesima normativa;
- 2) di stabilire che, per beneficiari dell'intervento di sostegno al reddito, debbano intendersi:
 - a) gli utenti in carico ai servizi territoriali che abbiano fruito di percorsi/progetti individuali di destituzionalizzazione da strutture sanitarie o socio assistenziali;
 - b) gli utenti in carico ai servizi territoriali per i quali la misura di sostegno al reddito contribuisce ad evitare il rischio di internalizzazione (prevenzione);
 - c) gli utenti in carico ai servizi territoriali con percorsi/progetti individuali mirati alla destituzionalizzazione prossima, cioè per i quali sia già stata espressa una valutazione di idoneità alla misura (accompagnamento);
- 3) di ripartire le risorse del Fondo, in base anche alla modifica intervenuta con L.R. 17/16, in favore dei distretti socio sanitari secondo il criterio oggettivo del numero dei beneficiari, come indicati alle lettere a), b) e c) del punto 2) del deliberato in carico ai servizi territoriali afferenti il distretto;
- 4) di prevedere, alla luce delle finalità del Fondo e del quadro ampio di azioni, sia strategiche che a carattere territoriale, attivate dalla Regione in favore delle persone disabili per la promozione della vita autonoma ed indipendente, della inclusione sociale e delle pari opportunità, che la Giunta regionale possa implementare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie per il corrente esercizio, la finalizzazione di risorse per il Fondo;
- 5) di stabilire che le eventuali risorse aggiuntive, prioritariamente, siano impiegate per:

- nuovi progetti di destituzionalizzazione o di prevenzione dell'internalizzazione in strutture sanitarie e socio assistenziali;
- integrare la quota pro capite spettante ai beneficiari in carico ai servizi territoriali del distretto socio sanitario fino ad un importo massimo di euro 5.000,00 annuo, considerato funzionale alla elaborazione di un progetto individuale articolato atto a favorire, a più livelli e dimensioni della vita quotidiana, un recupero progressivo delle capacità personali e relazionali, condizioni essenziali per la vita indipendente;

6) di ritenere necessario che ai fini della concessione del contributo:

- l'intervento sia richiesto (a domanda) dall'interessato, secondo le modalità in uso a livello locale per l'accesso ai contributi in ambito sociale;
- l'intervento di sostegno al reddito costituisca parte integrante di un piano personalizzato di presa in carico ai servizi, condiviso con l'interessato, articolato in più interventi che presuppongono, inderogabilmente, una valutazione della persona, multidimensionale ed integrata nelle sue componenti professionali;
- l'intervento di sostegno al reddito sia considerato appropriato per la persona, non fine a se stesso ma funzionale al raggiungimento di obiettivi di servizio previsti nel progetto personalizzato, unitariamente considerato: recupero progressivo e/o mantenimento delle capacità della persona anche in termini relazionali, miglioramento della qualità delle condizioni di vita, promozione delle condizioni di vita indipendente intesa anche in termini di autonomia finanziaria per soddisfare esigenze primarie, accompagnamento alla piena inclusione sociale e, ove possibile, all'inserimento lavorativo;
- il sostegno al reddito sia componente del budget integrato destinato all'attuazione del progetto assistenziale individuale articolato in più interventi/setting;
- la quota pro capite spettante al beneficiario venga definita nell'ambito del progetto personalizzato in base alla valutazione multidimensionale della persona, con possibilità di progressiva riduzione del contributo in ragione della verifica degli obiettivi di servizio conseguiti (recupero autonomia, capacità/competenze), con indicazione anche delle relative tempistiche e modalità di erogazione;

7) di richiedere, ai servizi territoriali dei distretti socio sanitari presso cui sono in carico i beneficiari della misura di sostegno al reddito di cui alla L.R. 12/16, di produrre, al termine dell'annualità di intervento, alla luce del progetto individualizzato complessivo, una relazione concernente:

- le caratteristiche generali del progetto personalizzato volto alla promozione di condizioni di vita indipendente cui è connesso il contributo, con evidenza degli aspetti motivazionali del soggetto stesso, delle eventuali capacità e competenze nella gestione della vita quotidiana e di relazione;
- l'integrazione della misura con gli altri interventi/servizi contemplati;
- l'appropriatezza dell'intervento/servizio di sostegno per favorire, in concorso con gli altri interventi assistenziali, l'autodeterminazione, la libertà di scelta, le pari opportunità, il processo inclusivo e l'abitare in autonomia;
- la congruità delle voci spesa del contributo rispetto alle sue finalità di servizio;
- risultati ottenuti, con una partecipazione e responsabilità condivisa dell'interessato alla realizzazione del progetto;

- 8) di stabilire che, anche in caso di successiva eventuale implementazione delle risorse del Fondo, saranno applicati i criteri stabiliti con il presente atto;
- 9) di rimandare ogni valutazione in merito al reale impatto sociale, nell'ambito dell'offerta integrata dei servizi sociali, della misura di sostegno al reddito di cui al Fondo sperimentale istituito all'art. 6, comma 4 della L.R. 12/16 agli elementi relazionati dai servizi territoriali;
- 10) di ricondurre l'intervento oggetto del Fondo di cui all'art. 6, comma 4 della L.R. 12/16, all'impostazione diffusa su tutto il territorio regionale per la promozione di condizioni di vita indipendente ed inclusione sociale, rispondente al modello sperimentale richiamato nei bandi ministeriali a cui l'amministrazione regionale ha aderito, a partire dal 2013, da ultimo con D.G.R. 798/16, nonché a quanto già disposto con D.G.R. 855/16 per la gestione del Fondo per progetti di assistenza personale autogestita, di cui alla L.R. 17/15, che contempla una misura analoga per caratteristiche generali e finalità.



Il Direttore della Direzione Regionale Salute e politiche sociali provvederà a porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari all'attuazione del presente atto.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e diffusa sui siti internet www.regione.lazio.it e www.socialelazio.it

00123841-05-06-2017-R-1130
UFFICIALE
REGISTRO